

Provveditore OO.PP. Lazio
oopp.lazio-uff3@pec.mit.gov.it

c.a. Ing. Fabio Riva
fabio.riva@mit.gov.it

c.a. Arch. Antonio Napolitano
antonio.napolitano@mit.gov.it

p.c. MIT
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

ANAC
protocollo@pec.anticorruzione.it

Consiglio Nazionale Ingegneri
segreteria@ingpec.eu

Consiglio Nazionale Geologi
cng@epap.sicurezzapostale.it

Consiglio Nazionale Architetti
direzione.cnappc@archiworldpec.it

EDILTECNICO
ediltecnico@maggioli.it

INGENIO
info@ingenio-web.it

Roma, 27/10/2020
Prot. n° 1213/2020

Oggetto: Avviso di interpello. REGISTRO UFFICIALE U.0034771.22-10-20. Codice Alica20/CON/L/0077/00. Lavori di realizzazione di un parcheggio su terreno demaniale in località Madonna delle Grazie presso l'edificio sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone. Intervento 26393 – Agenzia del Demanio. Affidamento di incarico per relazione geologica compreso prove.

Spett.le Provveditorato,

l'avviso in oggetto prevede che codesta Amministrazione affidi ad un ingegnere od architetto l'incarico di redigere una relazione geologica, compresa l'esecuzione di prove.

L'art. 3 della legge 3 febbraio 1963, n° 112, alle lettere a) e b), statuisce che formano oggetto della professione di geologo, oltre a tutte le indagini geologiche indicate nelle successive lettere del medesimo articolo:

- l'esecuzione di rilevamenti e studi geologici, anche attinenti al catasto minerario, fotogeologia, cartografia geologica;
- la rilevazione e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti, canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici.

Il D.P.R. 5 giugno 2001, n° 328, nel riepilogare le competenze riconosciute negli anni dalla legge al geologo, all'art. 41, lettera c), ribadisce che formano oggetto dell'attività professionale del geologo, oltre alle altre attività ivi indicate e connesse alla geologia:

- le indagini e consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante la costruzione del modello geologico-tecnico;
- la programmazione e progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica.

La giurisprudenza e gli atti di indirizzo tecnico, in applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari di cui sopra, hanno da sempre riconosciuto che le consulenze, le relazioni, gli studi e le indagini di natura e carattere geologico sono di competenza esclusiva del geologo (Cfr.: *Consiglio di Stato, parere n. 2118/2011; Consiglio di Stato, sentenza n. 5909/2008; Consiglio di Stato, sentenza n. 701/1995; Consiglio di Stato, Ad. Plen., parere n. 154/1994; Cons. Stato, parere n. 164/1992; T.A.R. Umbria, sentenza n. 142/1994; A.N.A.C., delibera n. 711/2016; A.N.A.C., delibera n. 583/2016; A.V.C.P., determinazione n. 3/2002; A.V.C.P., determinazione n. 19/2000; Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Ad. Gen., parere n. 138/1993*).

Le indicate prestazioni non possono, pertanto, mai essere affidate ad un soggetto diverso dal geologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo, oppure surrogate da una valutazione di idoneità da parte di professionista diverso dal geologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo, alla quale nell'avviso non vi è alcun riferimento. *cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 5666/2009; T.A.R. Lazio, sentenza n. 6324/2011*.

L'articolo 31 c.8 del codice appalti non consente il subappalto della relazione geologica e le linee guida ANAC n. 1 sull'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura obbligano la stazione appaltante ad affidare la relazione geologica ad un geologo separatamente dalla progettazione, ovvero ad affidare la progettazione ad un soggetto (raggruppamento di professionisti o società) che annoveri un geologo iscritto all'Albo nella propria compagine.

In conclusione è evidente che la relazione geologica non può essere affidata ad un ingegnere o architetto e che tale eventualità implica una grave lesione delle competenze del geologo. In aggiunta, l'espletamento dell'incarico da parte di un ingegnere o architetto esporrebbe lo stesso ad una responsabilità penalmente sanzionabile (cfr. articolo 348 c.p.), che lo scrivente Ordine, nell'esercizio delle competenze allo stesso affidate, intende far valere.

Infine, tale elaborato, se a firma di ingegnere od architetto, non potrebbe essere utilizzato per le finalità di legge, obbligando la committenza ad un nuovo conferimento e prefigurando, pertanto, un danno erariale a carico di codesta Amministrazione.

Si invita, pertanto, codesta spett.le Amministrazione a voler immediatamente revocare l'avviso correggendo l'indicazione della professionalità destinataria dello stesso, da riferirsi UNICAMENTE alla figura del Geologo iscritto all'Albo ovvero di diverso professionista.

Il Presidente
Dr.ssa Geol. Tiziana Guida
